



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 20/05/2021

FATTO

Il ricorrente, titolare di un BFP emesso in data 10/11/1987 per l'importo di £ 2.000.000 (n. ***096), riferisce di essersi recato presso uno sportello dell'intermediario "oltre il trentennio di emissione" ottenendo "un parziale insufficiente rimborso" (€ 11.092,18), inferiore a quello dovuto (€ 18.716,79). Non formula una domanda all'Arbitro né conclusioni in senso stretto, limitandosi a contestare l'importo riconosciuto dall'intermediario in sede di rimborso del BFP n. ***096.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso, in quanto la fattispecie di cui si discute, essendo relativa alla liquidazione di un BFP emesso in data 10/11/1987, esula dalla competenza temporale dell'Arbitro.

Argomenta al riguardo che, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi ABF, "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)"; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario "e non, invece, [da] momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato" (richiama sul punto la decisione n. 7097/2020 del Collegio di Bologna).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Eccepisce inoltre l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro. Ritiene infatti che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche dei libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario Finanziario, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Afferma di aver utilizzato, per l'emissione del suddetto BFP appartenente alla serie "Q", il modulo cartaceo della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "*ibrida*" proposta dal ricorrente (il quale pretende che il buono appartenga contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni Postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/2019).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «*aberrante*» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «*venir calcolati con riferimento a due serie diverse*».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

Chiede, pertanto, all'Arbitro che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito, di rigettare tutte le domande della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorrente – non assistito da un procuratore – si limita a contestare nel modulo di ricorso la somma liquidata dall'intermediario (€ 11.092,18) in relazione all'allegato BFP n. ***096, emesso in data 10/11/1987, ritenendo di aver diritto al diverso importo di € 18.716,79. Non esplicita, tuttavia, le modalità di calcolo del suddetto importo e non formula in modo espresso una domanda all'Arbitro.

Peraltro, nel modulo di ricorso si rinviene la frase "reclamo insufficiente ed errato rimborso" e nel reclamo, versato in atti, il ricorrente osservava che il buono fruttifero in questione, appartenente alla serie "Q", era stato emesso su modulo della precedente serie "P". Precisava che tale titolo era stato individuato mediante l'apposizione sul fronte della timbratura "serie Q/P" e sul retro di un timbro con i rendimenti della serie "Q" fino al 20° anno dall'emissione. Quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, rivendicava - in assenza del timbro modificativo - il diritto al riconoscimento della differenza tra i rendimenti stampati sul retro del titolo e quelli della serie "Q" riconosciuti dalla resistente, per un importo di € 7.624,61. Tale somma corrisponde alla differenza tra quanto ritiene dovuto in sede di ricorso (€ 18.716,79) e quanto dichiara di aver ricevuto dalla resistente (€11.092,18).

Sebbene dunque il ricorso sia articolato in modo molto lacunoso e si concluda senza la formulazione di una precisa richiesta all'Arbitro, lo stesso, come già ricordato, rinvia espressamente al reclamo, nel quale è contenuta una domanda che consente di individuare, ancorché a livello "embrionale", un *petitum* e una *causa petendi*.

Va inoltre considerato che le argomentazioni difensive dell'intermediario – che tra l'altro nulla ha eccepito in tema di genericità o indeterminatezza della domanda – sono state puntualmente svolte in relazione agli argomenti dedotti dal ricorrente, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, sicché deve ritenersi che il convenuto non sia stato ostacolato o impedito nel suo diritto alla difesa.

Di conseguenza questo Collegio, invocando anche il principio sancito dalla Suprema Corte (Cass. n. 1681/2016), ritiene che si possa procedere all'interpretazione della domanda alla luce della complessiva documentazione in atti; in particolare, emerge in modo inequivoco che la domanda stessa ha ad oggetto l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso del BFP n.***096 sottoscritto dal ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P", con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Sempre in via preliminare, questo Arbitro valuta come infondata l'eccezione di incompetenza temporale incidentalmente sollevata dall'intermediario, fondata sulla circostanza che i buoni in oggetto di contenzioso sono stati emessi in periodo antecedente al 1° gennaio 2009, data a decorrere dalla quale l'Arbitro radica la propria competenza. Il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione sollevata dall'odierno resistente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 5673/2013, ha esplicitato che: «*Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF*».

Quanto invece all'eccezione di incompetenza per materia, il Collegio richiama la già citata decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento, che ha chiarito per un verso come la raccolta del risparmio postale rientri tra i servizi di bancoposta disciplinati dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, ai quali si applica la normativa in materia di "Sistemi di risoluzione



stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”; e per altro verso che il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che parla specificamente di “*connotazioni contrattuali*”).

Venendo al merito della controversia, l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: “*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*”.

La ricorrente ha versato in atti copia integrale del titolo, da cui si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso.

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione del buono della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Il Collegio richiama l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. *ex multis*, Coll. Bari, dec. n. 7783/2018, Coll. Bologna, dec. n. 4245/2018 e Coll. Roma, dec. n. 2382/2018).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro del titolo medesimo, originariamente previsto per la serie “P”, che andrà computato dall'intermediario ai fini dell'integrazione del rimborso già effettuato.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS